

13.2 RISPETTO ACCORDO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE Considerato che l'appaltatore subentra ad un precedente contratto, lo stesso – a prescindere dalla sua configurazione giuridica – ha l'obbligo di acquisire, in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto a condizione che gli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste dal servizio stesso, nell'ambito delle varie categorie, qualifiche e livelli.

ART. 14 - RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria nominerà un proprio responsabile aziendale che sarà unico referente nei confronti della ASL, per tutte le attività e le eventuali problematiche attinenti ai servizi oggetto dell'appalto. Il referente della Ditta aggiudicataria curerà l'organizzazione del personale addetto al servizio. Tale figura professionale dovrà essere in possesso di adeguate competenze, oltre ad elevato senso di organizzazione.

Il Responsabile del Servizio in quanto Responsabile di Magazzino dovrà essere immediatamente rintracciabile e avere le facoltà e i mezzi occorrenti per adempiere agli obblighi contrattuali e per verificare in contraddittorio con l'ASL i servizi prestati. Eventuale disservizio derivante dall'irreperibilità, anche se temporanea, del Responsabile o da ritardo nell'adottare o far eseguire gli interventi necessari costituisce causa di diffida e di applicazione di penali.

Il Responsabile di Magazzino, dovrà garantire la reperibilità anche negli orari di chiusura (sia festivi sia notturni) per interventi legati alla sicurezza dei locali e al mantenimento della catena del freddo.

L'ASL nominerà, parimenti, uno o più responsabili coincidenti con la/le figura/e del/dei DEC che cureranno i rapporti con il referente della Ditta.

ART 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Appaltatore verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'Appaltatore si obbliga od adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

ART. 16 - RISERVATEZZA PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR).

L'Appaltatore dovrà indicare in sede di stipula del contratto gli incaricati del trattamento dei dati forniti dall'ASL I medesimi saranno individuati, con atto del Direttore Generale, quali incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/03 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (cd GDPR)

L'Appaltatore si impegnerà a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento e non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicata, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal presente capitolato e dai documenti contrattuali.

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla presente gara, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Al contempo anche la ASL Roma 1 assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuta in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che l'Appaltatore stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi, l'Appaltatore risponderà per ciascun evento con l'applicazione delle penali previste durante l'esecuzione del Contratto e, successivamente, con il risarcimento dei danni.

Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'ASL risolverà con effetto immediato il Contratto.

ART 17 - TRATTAMENTO DEI DATI - CONSENSO

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (cd GDPR), in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.

La ASL Roma 1 eseguirà i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e di tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.

Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.

ART. 18 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e/o danni arrecati a persone, cose e impianti dell'ASL oppure a utenti e/o terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti, durante l'esecuzione degli adempimenti contrattuali o in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando la ASL da qualsiasi obbligazione nei confronti di chiunque. In capo alla ditta grava ogni responsabilità per infortuni e danni avvenuti al proprio personale, restando l'ASL Roma 1 esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore e di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.

L'Aggiudicataria si obbliga a tenere indenne il Committente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato. La Ditta prima dell'inizio del servizio, dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa che tuteli:

- gli operatori della Ditta per danni che possano riportare nell'espletamento del servizio a favore di questa ASL;
- i terzi per danni che possano riportare in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

L'ASL, a proprio insindacabile giudizio, valuterà la congruità dei massimali dedotti in polizza, chiedendo l'eventuale maggiorazione. I massimali minimi non potranno comunque essere inferiori a quelli previsti per legge.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell'ASL.

Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione nei confronti dell'ASL; in particolare, la polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'ASL, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ. La Ditta dovrà, anno per anno, dimostrare di essere in regola con il pagamento del premio assicurativo.

La sospensione della validità della polizza, per mancato pagamento del premio o per altra causa, costituirà grave inadempienza al contratto. La polizza avente validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa in copia, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con lettera di aggiudicazione.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà, per questa ASL, il diritto di considerare il soggetto aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

ART. 19 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato pena la risoluzione di diritto del contratto.

Le attività previste nel presente Capitolato devono essere espletate con assoluta continuità, pertanto la ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire in tutto o in parte le attività stesse.

La ditta si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle necessità di osservare le norme e le prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

La ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La ditta rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste nel presente capitolato nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.

La ASL si impegna a permettere l'accesso nei propri locali al personale della ditta aggiudicataria autorizzato dalla stessa ad espletare le diverse prestazioni di cui al presente capitolato, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.

ART. 20 - GARANZIA DEL BUON ANDAMENTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidati con la migliore diligenza e attenzione. Esso è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio affidato, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Amministrazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro della ASL, al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell'Amministrazione medesima.

ART. 21 - EFFICACIA

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato e allo schema di contratto facente parte della documentazione di gara sono vincolanti per l'Appaltatore dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre lo sono per l'ASL solo dopo l'eventuale registrazione del contratto.

ART. 22 - PREZZI

I prezzi risultanti in sede di aggiudicazione s'intendono fissi ed invariabili per tutto la durata dell'appalto malgrado le eventuali variazioni che potessero comunque verificarsi durante il suo corso, sia nel costo della materia prima che della mano d'opera, sia per ogni altro fattore della produzione o qualsiasi altra causa contingente. L'impresa aggiudicataria non avrà, quindi, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costo di materiali, dazi, listini e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese ed oneri accessori e necessari per effettuare il servizio in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato, inclusi gli oneri di natura fiscale, esclusa l'I.V.A. che sarà indicata in fattura a norma di Legge

ART. 23 - PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'impresa sarà responsabile dell'osservanza da parte degli operatori e delle figure professionali delle norme prevenzioni fisiche necessarie per garantire la vita e incolumità delle persone addette ai lavori, in particolare esso sarà tenuto alla rigorosa osservanza, per quanto di sua competenza, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni dei D.Lgs 81/08 s.m.i. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Il prestatore di servizi dovrà, altresì comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi dell'Art. 4, comma 4, D.Lgs sopra richiamato. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dagli art. 15,17,18,26 e 28 dei D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro" l'ASL e l'Impresa aggiudicataria si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro esistenti nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà dotare gli operatori dei DPI necessari per lo svolgimento del servizio e impegnarsi a fornire ai dipendenti medesime informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività. Gli operatori addetti al servizio devono aver eseguito adeguati corsi antincendio e di primo soccorso. L'aggiudicataria deve disporre di idoneo e aggiornato documento di valutazione dei rischi e garantire l'applicazione del medesimo nonché di tutto quanto prescritto in generale dalla normativa di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 s.m.i. "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro". Prima della stipula del contratto verrà elaborato un unico documento di valutazione dei rischi ai sensi del disposto di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 s.m.i. del 9/04/2008.

DSM

SEDE	SERVIZIO	PIANO
Via Oslavia,37	GRUPPO APPARTAMENTO	P3
Via Della Lungara Regina Coeli	AMBULATORI SPECIALISTICI-ACQUISIZIONE FARMACIA TERRITORIALE	P1
Via Montesanto,71	CENTRO DIURNO	Prialz.
Via Montesanto,71	COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA SRTR	P1
Via Plinio,31	CSM	P1
Via plinio 31	UOC PIPSM via plinio 31	P1
via Sabrata 12	UOC PIPSM sabrata 12" Colpo D'ala"	PT
Via Plinio,31	CENTRO DIURNO GIOVANI PLINIO 31	P3
Piazza Castellani 23	TSRMEE	P1
Via Fornovo,12	SERD	Prialz.
Via delle Milizie,3	GRUPPO APPARTAMENTO	P1
Via Baccina,81	GRUPPO APPARTAMENTO	P2
Via Baccina,81	GRUPPO APPARTAMENTO	P4
Via Bramante,6	GRUPPO APPARTAMENTO	P-1
Via Bramante,6	GRUPPO APPARTAMENTO	Prialz.
Via Bramante,6	GRUPPO APPARTAMENTO	P1
Via Dei Cappellari,100	UOSD PATOLOGIE EMERGENTI	P0
Via Dei Cappellari,100	CENTRO DIURNO TERAPEUTICO ADOLESCENTI TSRMEE	P0
Via Dei Cappellari,100	TSRMEE	P1
Via Dei Riari,48	SERD	P0
Via Dei Riari,48	SERD	P1
Via Di Santa Balbina	CENTRO DIURNO	P0
via Monte testaccio 22	CENTRO DIURNO	PT
Via Di Santa Balbina	CSM	P1
Via G.B. Piatti,19	COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA SRTR h 24	P-1
Via G.B. Piatti,19	COMUNITÀ TERAPEUTICA	P0
Via G.B. Piatti,19	COMUNITÀ TERAPEUTICA	P1
Via Montecatini,8	RESIDENZA TEMPORANEA PROTETTA PER ADOLESCENTI TSRMEE H 24	P1
Via Palestro,39	CENTRO DIURNO	PT
Via Morosini,	SRTR Ripa grande h 24	P1
Via Palestro,39	CSM	P0

SEDE	SERVIZIO	PIANO
Via Morosini,30 Nrm	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, DIREZIONE SANITARIA, CARDIOLOGIA, RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE, ALLERGOLOGIA, MEDICINA ONCOLOGIA/EMATOLOGIA, LAB. ODONTOIATRICO, NEUROLOGIA, DIABETOLOGIA GASTROENTEROLOGIA, UNITA' DEGENZA INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA UFFICIO COFELY, FARMACIA, ARCHIVIO. DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, DIREZIONE SANITARIA, CARDIOLOGIA, RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE, ALLERGOLOGIA, MEDICINA ONCOLOGIA/EMATOLOGIA, LAB. ODONTOIATRICO, NEUROLOGIA, DIABETOLOGIA GASTROENTEROLOGIA, UNITA' DEGENZA INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA	P1
Via Boemondo,21	CENTRO DIURNO-CONSULTORIO-M.P.E.E.	P0
Via Dei Frentani,6	SERD	P1
Via Dei Frentani,6	ASSISTENZA DOMICILIARE (INFERMIERISTICA RIABILITATIVA E VISITE SPECIALISTICHE) PER PAZIENTI PARZIALMENTE/TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, TEMPORANEA ED O A LUNGO TERMINE IN REGIME DI A.D.I. E A.D.O. R.S.A. - VALUTAZIONI INIZIALI E PROROGHE PER INSERIMENTO IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTITA ASSISTENZA PROTESICA	P5
Via Sabrata,12	CENTRO DIURNO, ASSISTENZA PSICOLOGICA GIOVANI ADULTI - "COLPO D'ALA"	P-1
Via Sabrata,12	CENTRO SALUTE MENTALE	Prialz.
Via Sabrata,12	CENTRO SALUTE MENTALE	P1
Via Sabrata,12	COMUNITA' TERAPEUTICA	P2
Via Tripoli,39	UOC Dipendenze; T Centro vaccinazioni; UOC Dipendenze; TSMREE; Centro vaccinazioni; UOC Dipendenze; TSMREE; Centro vaccinazioni; UOC Dipendenze; TSMREE; Centro vaccinazioni;	P0
Via Tripoli 39	TSRMEE	P0
Via Turchia,7	GRUPPO APPARTAMENTO	P1
Largo Rovani,5	SERD	P-1
Via Dina Galli,8	TSRMEE	P0

DSM

SEDE	SERVIZIO	PIANO
Via Lablache,36	UOS.RIABILITAZIONE SPORTIVA E TECNICHE INNOVATIVE	P0
Via Lablache,4	CSM	P1
Via Fratelli Lumiere,35-36	CENTRO DIURNO	P0
Via Fratelli Lumiere,35-36	CENTRO DIURNO	P1
Via Monte Tomatico,9	CSM	P-1
Via Monte Tomatico,9	CSM	P0
Via Monte Tomatico,9	CSM	P1
Via Monte Tomatico,9	CD	P2
Via Montesacro,8	SERD	P0
Via Montesacro,8	SERD	P1
Via Nomentana,1199	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA H 24	P-1
Via Nomentana,1199	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA	P0
Via Nomentana,1199	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA	P1
Via Nomentana,1199	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA	P2
Via Nomentana,1199	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA	P3
Via Pasquariello,8	CENTRO DIURNO	P1
Via Quarrata,15 int.1	GRUPPO APPARTAMENTO	P1
Via Quarrata,15 int.3	GRUPPO APPARTAMENTO	P1
Via Quarrata,7 int.1	GRUPPO APPARTAMENTO	P1
Via Quarrata,7 int.2	GRUPPO APPARTAMENTO	P1
Via Quarrata,7 int. 1-2-3	GRUPPO APPARTAMENTO	P1
Via Silveri 8	TSRMEE	pt
Via Boccea,271	CSM	P1
Via Sodini,28	SRTR CASTEL DI GUIDO H 24	P1
Via Sodini,28	SRTR CASTEL DI GUIDO	PT
Via Sodini,52	GRUPPO APPARTAMENTO	P0
Via di Valle Aurelia,257	CENTRO DIURNO	P3
Via Innocenzo IV	CENTRO SALUTE MENTALE	P0
S.Maria Pieta' Pad.23	SERD	P-1
S.Maria Pieta' Pad.23	SERD	Prialz.
S.Maria Pieta' Pad.23	SERD	P1
S.Maria Pieta' Pad.23	SERD	P cop.
Via Borromeo,67	CENTRO DIURNO RIABILITATIVO	P0
Via Borromeo,67	CENTRO DIURNO RIABILITATIVO	Prialz.
SANTA MARIA PIETA' 5	DISTURBI COMPRTAMENTO ALIMENTARE	P1
SANTA MARIA PIETA' PAD 5	TSRMEE	P0
Via Casal Piombino,30	STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA ESTENSIVA H 24	P0
Via Casal Piombino,30	STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA ESTENSIVA	P1

DSM

SEDE	SERVIZIO	PIANO
Via Casal Piombino,30	STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA ESTENSIVA	P2
Via Pietro Gasparri,21/23	SRSR H 12 GASPARRI 23	P1
Via Pietro Gasparri,21/23	CSM	
Via S.Igino Papa,282	STRSR	P0
Via S.Igino Papa,282	STRSR	P1
VIA ANTONINO DI GIORGIO	CD	P1
VIA GALLINE BIANCHE 82	SRSR H 12	Prialz.
VIA CASSIA 472	TSRMEE	P1
VIA ANTONINO DI GIORGIO	CSM	PT
Via G.Ventura,60	Centro di Salute Mentale	P0
Via G.Ventura,60	Centro Diurno	PT
via Gasparri 23	assistenza domiciliare programmata	P2
SMP.5 pad 26	DIREZIONE DSM	PT

OSPEDALE S. SPIRITO (BORGO S.SPIRITO + VIA DEI PENITENZIERI - LUNGOTEVERE IN SASSIA)- 2 Consegne a settimana (Es. Mercoledì e Venerdì)	
Padiglioni S. MARIA DELLA PIETA' , incluso pad. 28 + MAG. ECONOMALE S. FILIPPO NERI – 1 Consegna a settimana (Es. Giovedì)	
OSPEDALE OFTALMICO - CASA DELLA SALUTE PRATI TRIONFALE (VIA CIPRO - P.LE EROI - VITTOR PISANI - FRA' ALBENZIO) – 1 Consegna a settimana (Es. Martedì)	
GRUPPO 1 – 1 Consegna ogni 15 gg.	GRUPPO 2 – 1 Consegna ogni 15 gg.
CASTEL DI GUIDO	PIAZZA S. ZACCARIA PAPA
STAZIONE DI CESANO	VALLE AURELIA
VIA ANGUILLARESE (ENEA CASACCIA)	VIA CAPPELLETTA GIUSTINIANA (S. Valentino)
VIA GALLINE BIANCHE	VIA FEDERICO BORROMEO
VIA S.DANIELE DEL FRIULI - CLAUZETTO	VIA G. VENTURA
VIA SODINI	VIA INNOCENZO IV
Via Grottarossa (Samadi)	VIA LUDOVICO JACOBINI
	VIA PIETRO GASPARRI
	VIA S.IGINO PAPA
GRUPPO 3 – 1 Consegna ogni 15 gg.	
VIA CASAL PIOMBINO (Progetto Giusepina)	
VIA DEI BARELLAI - IPM CASAL DEL MARMO	
VIA FORTE TRIONFALE (Villa M.Pia)	
GRUPPO 4 – 1 Consegna ogni 15 gg.	GRUPPO 5 – 1 Consegna ogni 15 gg.
PIAZZA DELLA FARNESINA (MAE)	VIA PLINIO / VIA OVIDIO
VIA ANTONINO DI GIORGIO	VIA CATONE
VIA CASSIA 472	VIA DOMENICO SILVERI
VIA VINCENZO AMBROSIO (Casa del Pellegrino)	VIA ANGELO EMO
VIALE GIULIO CESARE/VIA DAMIATA (Tribunale Civile)	VIA FORNOVO / PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE
VIALE TOR DI QUINTO	
GRUPPO 6 – 1 Consegna ogni 15 gg.	GRUPPO 7 – 1 Consegna ogni 15 gg.
VIA BOCCEA 271	VIA ULPIANO - TEN. EULA (Corte di Cassazione)
VIA BOCCEA 625 (Casalotti)	LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA
VIA TORNABUONI (Montespaccato)	VIA FRANCESCO DE SANCTIS
	VIA MONTESANTO
	VIALE ANGELICO



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RICEVIMENTO,
STOCCAGGIO, MAGAZZINAGGIO, CUSTODIA, PRELIEVO, IMBALLAGGIO,
TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BENI DI
PROPRIETÀ DELL'ASL ROMA I**

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEVIMENTO,
STOCCAGGIO, MAGAZZINAGGIO, CUSTODIA, PRELIEVO, IMBALLAGGIO,
TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BENI DI
PROPRIETÀ DELL'ASL ROMA 1

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193

ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott.

, nato/a il Prov. il

autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri

conferitigli con _____,

E

(se impresa singola)

La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con

sede legale in _____ Via/Piazza _____ n.

_____ CAP _____

C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di

_____ al n. _____, rappresentata dal Sig.

nato a _____ il _____, in qualità di legale

rappresentante/procuratore (in caso di procuratore inserire dati procura speciale da

conservare in atti), domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore

Economico.

(In caso di RTI):

La società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____

_____ n. _____ CAP _____, C.F. e partita IVA _____

iscritta nel Registro delle Imprese di
, al n. , tenuto dalla C.C.I.A.A di
, rappresentata dal Sig. nato a
il , in qualità di legale rappresentante (in caso di
procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti), domiciliato per il
presente atto presso la sede della società stessa.

La predetta società interviene al presente atto in proprio e
quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito
denominato Operatore Economico) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo,
la società con sede legale in Via/Piazza
n. , CAP , C.F. e partita IVA iscritta nel
Registro delle Imprese di , al n. , tenuto
dalla C.C.I.A.A di

e la società con sede legale in Via/Piazza
, n. , CAP , C.F. e partita IVA
iscritta nel Registro delle Imprese di , al n.
, tenuto dalla C.C.I.A.A di

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 (se
per atto pubblico) ai rogiti del Notaio Dott. , n.
di Repertorio e n. di Raccolta in data (se per
scrittura privata autenticata) mediante scrittura privata in data autenticata
dal Notaio Dott. , n. Repertorio, conservata in atti.

PREMESSO CHE

L'ASL Roma 1, con Deliberazione n. del , ha indetto una
procedura di gara per l'acquisizione del SERVIZIO DI RICEVIMENTO.

STOCCAGGIO, MAGAZZINAGGIO, CUSTODIA, PRELIEVO, IMBALLAGGIO,

TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BENI DI

PROPRIETÀ DELL'ASL ROMA 1;

con Deliberazione n. _____ del _____ l'Operatore Economico

è risultato aggiudicatario della procedura di gara;

l'Operatore Economico ha prestato cauzione sotto forma di

_____ per un importo pari a _____ Euro;

l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto

risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato

speciale e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio

e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati

nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Bando di Gara, il

Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la

costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione

integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle

attività e prestazioni contrattuali

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di

cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Operatore Economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento dei servizi di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell'ASL Roma 1.

Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire i servizi, così come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, IVA esclusa, importo calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Operatore Economico in sede di

gara, oltre Euro _____ per oneri della sicurezza per rischi da interferenza come
risulta dal DUVRI costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche
se ad esso non materialmente allegato .

Le prestazione a viaggio o a consegna saranno remunerate per il numero
effettivamente effettuato.

L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico, nel periodo
di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore
per i servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e
termini stabiliti nel presente contratto e suoi allegati, in conformità a quanto previsto
dall'art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti al contratto,
secondo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 3

Durata del contratto

Il contratto avrà una durata di 12 mesi dalla sottoscrizione. In conformità all'art. 8 del
capitolato dovrà essere redatto tra le parti il verbale di consegna.

Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente
Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà
essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine,
fatte salve le opzioni previste negli atti di gara. In particolare è prevista la facoltà per
l'ASL Roma 1 di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario
all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del
medesimo servizio o di servizi analoghi. La proroga è subordinata a condizione
risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del
provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la
garanzia della continuità del servizio.

Il presente contratto potrà, altresì, essere rinnovato per ulteriori dodici mesi ad insindacabile giudizio dell'Azienda secondo quanto previsto dagli atti di gara.

Articolo 4

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi

titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore

Economico ogni relativa alea.

L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne

l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle

norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o

richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e

da terzi autorizzati.

L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in

qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche anche all'interno del

magazzino di cui all'art. 7.2 del Capitolato..

Articolo 5

Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente

contratto, a:

adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e

l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL Roma 1,

coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza

sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni

pubblici o privati;

osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare

che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, negli Atti di gara e nell'offerta tecnica;

manevrare e tenere indenne l'ASL Roma 1, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. L'Operatore Economico istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASL Roma 1;

osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva ragione

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

L'Operatore Economico si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale, negli atti presentati dall'Operatore Economico in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.

L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del d.lgs. 50/2016, l'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

L'Operatore Economico, si impegna ad inviare all'ASL Roma 1 con cadenza trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente:

- valore delle fatture inviate all'Azienda;
- dettaglio dei servizi erogati;
- ogni altra informazione richiesta dall'Azienda Sanitaria

Resta inteso che l'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di

non conformità grave contatta il Referente indicato dell'Operatore Economico richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8

Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dall'ASL Roma 1 per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Operatore Economico in ragione del presente appalto.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile esclusivamente a seguito della ricezione dell'ordine elettronico ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018,

Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.

Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi. L'Operatore Economico dovrà prima dell'emissione della fattura al DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) la rendicontazione del servizio mensilmente

reso firmata digitalmente. Il DEC, con il supporto degli assistenti al DEC, verifica la regolarità delle prestazioni rendicontate e registra le eventuali irregolarità e le comunica alla Ditta fornitore.

Terminata la fase della rendicontazione il DEC, coadiuvato dagli assistenti al DEC, previa comunicazione al RUP, attesta la regolare esecuzione del servizio e la UOC Logistica emette l'ordine nella procedura contabile amministrativa e lo trasmette all'appaltatore per l'emissione della fattura. Nella fase di rendicontazione, ai fini dell'emissione dell'ordine, vengono detratte le eventuali penali applicate nel mese e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

Qualora lo ritenesse necessario, l'ASL Roma 1 può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.

Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere

l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono indicati nella nota relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari fatta pervenire dall'Operatore Economico.

L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

L'Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

L'Operatore Economico, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne

dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

L'ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

Con riferimento ai subcontratti, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

E' facoltà dell'ASL Roma 1 richiedere copia del contratto tra l'Operatore Economico ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11

Trasparenza

L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della

presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Penali

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione del servizio. Esso dovrà produrre, nel termine indicato dall'Azienda, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali di cui all'art.12.1 del Capitolato.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'Operatore Economico.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in

danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 13

Cauzione definitiva e polizze assicurative

A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell'ASL Roma 1 una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ASL Roma 1.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'Operatore Economico ha, altresì, prodotto copia delle polizze assicurative di cui all'art. ...del capitolato.

Articolo 14

Riservatezza

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile

L'Operatore Economico dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

E' responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla

propria organizzazione nel magazzino dedicato o all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico sarà, altresì, ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

L'Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'ASL Roma 1, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, trattenendo la cauzione definitiva, quale penale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ed il rimborso di eventuali maggiori spese derivanti all'ASL Roma 1 nelle ipotesi nel seguito indicate.

In caso di risoluzione contrattuale, questa ASL potrà affidare il servizio all'impresa seconda classificata o, in caso di rinuncia di questa, alle imprese successivamente classificate nella relativa gara d'appalto. Sarà, inoltre, facoltà della Committente richiedere ad altra ditta l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto che la ditta aggiudicataria non avesse eseguito a regola d'arte o che si fosse rifiutata di eseguire,

ponendo a carico della stessa le spese relative. Il contratto s'intenderà risolto "ipso iure", a solo giudizio di questa ASL, con semplice comunicazione scritta, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte della ditta appaltatrice, per reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Operatore Economico, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, nonché:

- a) per motivi di sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi affidati;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante l'intera vigenza del contratto;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'ASL Roma 1, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- g) nei casi di reiterata applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente contratto;
- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- l) esecuzione del servizio in difformità alle vigenti disposizioni di legge

m) decadenza, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, previste dalla legislazione vigente, e necessarie per il regolare espletamento dell'appalto.

L'ASL potrà disporre la risoluzione anche nel caso in cui l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Operatore Economico per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.

Articolo 17

Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta), da comunicarsi all'Operatore Economico via PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico;

qualora l'Operatore Economico perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Operatore Economico medesimo;

qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile speciale del Operatore Economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'ASL Roma 1, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari,

da comunicarsi all' Operatore Economico con PEC.

Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con PEC purché tenga indenne lo stesso Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e

retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'ASL Roma 1 lo chieda:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;

- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;

- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016 a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

7. L'Operatore Economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1.

scaricabile dal sito aziendale pena la risoluzione del contratto.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Operatore Economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL Roma. L'ASL Roma 1 si impegna ad informare prontamente l'Operatore Economico delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASL Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20

Responsabile della commessa

Con la stipula del presente Contratto l'Operatore Economico individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Roma 1.

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero

telefonico

indirizzo

e-mail

PEC

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.

In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Cessione di credito e di contratto

E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.

E' fatto assoluto divieto all' Operatore Economico di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 23

Subappalto

L'Operatore Economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

L'Operatore Economico è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASL Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è autorizzato dall'ASL Roma 1. L'Operatore Economico si impegna a depositare presso l'ASL Roma 1, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Operatore Economico, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Operatore Economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, L'Operatore Economico deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016 l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate.

Qualora l'Operatore Economico non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'ASL Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora l'Operatore Economico non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Operatore Economico di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 25

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione.

esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 26

Clausola Antipantouflage

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, l'Operatore Economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 27

Clausola Sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore economico subentrante e con le esigenze speciale-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tale scopo l'Operatore Economico si impegna a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avrà conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze speciale-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42, della l. 92/2012 con l'esclusione del periodo di prova. Resta salva l'applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'appaltatore subentrante fosse tenuto ad applicare. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi.

Articolo 28

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente atto, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Il Capitolato Speciale, il DUVRI, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dell'Operatore Economico, la Cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Art. 29

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il sig.

dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti

ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e

per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito

indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme

contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato speciale e, per quanto

non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed

in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni del servizio

e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Operatore

Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e

pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa,

Articolo 11 Trasparenza, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva e polizze

assicurative, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile, Articolo

16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 22

Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e

spese contrattuali Articolo 25 Foro competente, Articolo 26 Clausola Antipantouflage

Articolo 27 Clausola Sociale Articolo 28 Allegati.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente, Li

L'Operatore Economico

ASL Roma 1



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RICEVIMENTO,
STOCCAGGIO, MAGAZZINAGGIO, CUSTODIA, PRELIEVO, IMBALLAGGIO,
TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BENI DI
PROPRIETA’ DELL’ASL ROMA I**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
1.1 Documenti di gara.....	3
1.2 Chiarimenti.....	3
1.3 Comunicazioni.....	4
1.4 Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta.....	4
2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	6
3.1 Durata.....	6
3.2 Opzioni e rinnovi.....	6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
5. REQUISITI GENERALI.....	8
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
6.1 Requisiti di idoneità.....	8
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	8
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	9
7. SUBAPPALTO.....	10
8. GARANZIA PROVVISORIA.....	10
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	14
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	15
12. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
12.1 Domanda di partecipazione.....	16
12.2 Documento di gara unico europeo.....	17
12.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	19
13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	22
14. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	23
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	24
15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	24
15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	26
15.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	27
15.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	27
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	28
18. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	29
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	30
21. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	32
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

PREMESSE

Con deliberazione n. XXXXX del XX/XX/XXXX, l'ASL Roma I ha disposto di affidare i servizi di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà della stessa.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Roma [codice NUTS IT143]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Sabrina Gazzetti.

Per l'espletamento della presente gara, la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema") accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, costituito dai seguenti documenti:
 - Capitolato Tecnico;
 - Schema di Contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione
 - Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (da compilare sul Sistema)
 - Allegato 3 – Schema Offerta Economica
 - Allegato 4 – Patto di integrità
 - Allegato 5 – Informativa Privacy
 - Allegato 6 – Accordo Trattamento Dati
 - Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento imposta di bollo
 - Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale
 - Allegato 9 – DCA U00032/2017
 - Allegato 10 – DUVRI

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, all'interno del dettaglio del bando "aperto" o "in corso" concernente la procedura di gara.

1.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite la sezione "chiarimenti" presente all'interno del Sistema, entro le ore 12:00 del giorno XX/XX/XXXX.



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono pervenire all'ASL Roma 1 in un'unica soluzione, a pena di irricevibilità. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "chiarimenti" presente all'interno del Sistema e sul profilo del committente; nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per informazioni relative esclusivamente alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it o il call center al numero 06 997744, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18, ovvero consultare le guide disponibili sul Sito.

1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema (cfr. par. 2.4), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità "Comunicazioni", accessibile all'interno del Sistema, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice, ovvero pubblicate sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" o all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, all'interno del dettaglio del bando "aperto" o "in corso" concernente la procedura di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

1.4 Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Per partecipare alla presente procedura l'Operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
- indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche email non certificate;

Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è la registrazione al Sistema, secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o



speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'Operatore economico.

L'Operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide accessibili sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti. Le registrazioni sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del d.lgs. 82/2005.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di ottimizzare le attività di gestione del servizio, che presenta una sostanziale omogeneità sul piano tecnico ed operativo, nonché di garantire una gestione unitaria dello stesso e per assicurare il raggiungimento di economie di scala per il contenimento della spesa

Le attività oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono riferibili ai seguenti ambiti:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (IVA esclusa)
1	Servizi di magazzinaggio e deposito merci	63120000-6	P	950.000,00
Importo totale a base d'asta				€ 950.000,00

L'importo a base d'asta è pari ad € 950.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 34.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

A tal fine è stato redatto apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare, il quale contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard e dei costi relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie della stazione appaltante.



Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha valutato incidere per circa il 50% sulla base della stima dei valori medi correlati all'utilizzo delle risorse occorrenti allo svolgimento del servizio.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà disporre del magazzino di cui all'art. 7.2 del Capitolato.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

3.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 950.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nei seguenti casi: al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o ridurre l'importo a base di gara fino alla concorrenza di un quinto, senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore massimo stimato della modifica è pari ad € 190.000,00.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Il valore massimo stimato della modifica è pari ad € 475.000,00

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 2.565.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.



È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente disciplinare costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008;
- c) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi al servizio oggetto di appalto in ambito sanitario/farmaceutico, per un importo non inferiore alla somma posta a base d'asta al netto dell'IVA e pari a € 950.000,00.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

- originale informatico o copia autenticata in modalità informatica dei certificati rilasciati dall'amministrazione/soggetto contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, e che la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso della capacità tecnico-professionale necessario per la corretta esecuzione del servizio, tenuto conto della complessità dello stesso, di cui al punto 6.3 deve essere posseduto da:

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande ed in misura maggioritaria dalla mandataria;

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.